

EDILIZIA: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA ANNO 2020

Con DM 4 agosto 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato, per l'anno 2020, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell'11,50%. Ora l'INPS, con la **Circolare n. 110 del 29 settembre 2020**, illustra le caratteristiche del beneficio e fornisce le istruzioni operative per usufruire di tale agevolazione per l'anno 2020.

Ambito di applicazione

La riduzione in parola si applica:

- sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali, a carico dei datori di lavoro, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'INPS;
- ai soli **operai** occupati con un orario di lavoro di **40 ore settimanali** (non spetta ai lavoratori a tempo parziale).

La riduzione non spetta

- con riferimento ai lavoratori assunti con altre tipologie di agevolazioni contributive (ad esempio operai assunti a tempo indeterminato con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile ex Legge n. 205/2017 o l'incentivo "IO Lavoro" disciplinato dall'ANPAL con il Decreto direttoriale n. 52/2020);
- in presenza di contratti di solidarietà: in tal caso l'esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d'orario.

Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2020 hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:

- nel settore **industria** con i CSC 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305;
- nel settore **artigianato** con i CSC 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305; nonché
- caratterizzati dai codici ATECO 2007 da 412000 a 439909.

Sono **escluse** dalla predetta agevolazione, in quanto non costituiscono attività edili in senso stretto, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici ATECO 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Condizione per la fruizione del beneficio

L'agevolazione spetta ai datori di lavoro:

- in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi/assicurativi (possesso del DURC);
- che osservano le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- che rispettano gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- che rispettano la normativa sul minimale contributivo.

Ai sensi dell'art. 36-bis, comma 8, del DL n. 223/2006, i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudizio per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

La sussistenza dei predetti requisiti deve essere autocertificata all'INPS tramite l'invio dell'istanza telematica "**Rid-Edil**". In caso di non veridicità della dichiarazione le sedi INPS territorialmente competenti:

- procedono al recupero delle somme indebitamente fruito;
- inviano la relativa segnalazione all'autorità giudiziaria.